

Statuti della Cooperativa Area

- Art. 1
Definizione** Sotto la ragione sociale Cooperativa Area si è costituita, con sede a Lugano, per una durata indeterminata, una società cooperativa ai sensi degli Art. 828 e seguenti del CO.
- Art. 2
Scopo** La società ha come scopo:
- a) Promuovere l'integrazione professionale di persone che hanno difficoltà nel reinserimento sociale tramite la costituzione di una cooperativa alla quale esse stesse potranno partecipare. In particolare favorirà la nascita e lo sviluppo di possibilità occupazionali per tutte quelle persone che hanno difficoltà ad esprimere, in maniera autonoma, la loro potenzialità lavorativa e creativa;
 - b) Di favorire, promuovere e finalizzare l'analisi, la ricerca e l'approfondimento di tutti quegli aspetti che possono contribuire a consolidare e sviluppare l'impianto teorico per il conseguimento degli scopi sociali;
 - c) Di appoggiare, sostenere ed eventualmente promuovere, iniziative per l'animazione del tempo libero siano esse di carattere culturale che ricreativo;
 - d) La società non ha scopo lucrativo.
- Art. 3
Capitale** Il capitale è costituito da un numero illimitato di quote.
- Art. 4
Quote sociali** La cooperativa rilascia quote sociali nominative di fr. 10.-- cadauna. Ogni socio può acquistare solo una quota. La perdita di qualità di socio non dà il diritto alla restituzione della quota.
- Art. 5
Responsabilità** Per gli obblighi della cooperativa, risponde esclusivamente il patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
- Art. 6
Mezzi** La cooperativa prende tutti i provvedimenti opportuni, diretti e indiretti, per conseguire gli scopi dell'art. 2.
- Art. 7
Obblighi dei soci** I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a salvaguardare in buona fede gli interessi della cooperativa. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Art. 8
Ammissione** L'ammissione quale socio della cooperativa viene decisa dall'amministrazione su domanda scritta con la quale il richiedente dichiara di accettare lo statuto. L'ammissione può essere vincolata ad altre condizioni; essa può venire rifiutata senza indicazione dei motivi.
- Art. 9
Dimissioni** Le dimissioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla cooperativa. Qualora la lettera di dimissione non contenga alcuna indicazione sulla data dell'uscita, queste hanno effetto immediato.
- Art. 10
Decesso** La qualità di socio cessa con la morte.
- Art. 11
Esclusione** L'amministrazione può escludere i soci che ledono gli interessi della cooperativa. La decisione è notificata per iscritto.
- Art. 12
Radiazione** L'amministrazione può radiare dal registro dei soci coloro ai quali, a più riprese, non è stato possibile recapitare le comunicazioni ufficiali o di cui non si è potuto reperire l'indirizzo utile.

| | |
|--|---|
| Art. 13 Ricorso | Chi non è stato ammesso quale socio o è stato escluso ha la facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci entro un mese dall'avvenuta notifica della decisione. Il ricorso deve essere inoltrato mediante lettera raccomandata al presidente dell'amministrazione e sarà inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea susseguente. |
| Art. 14 Patrimonio sociale | Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio sociale. |
| Art. 15 Registro dei soci | L'amministrazione tiene il registro dei soci. È riconosciuto quale socio soltanto chi è iscritto in detto registro. |
| Art. 16 Organi | Gli organi della cooperativa sono: a) L'assemblea generale dei soci b) L'amministrazione c) L'organo di controllo |
| Art. 17 Assemblea generale | L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della cooperativa ed ha competenza per: 1. L'approvazione e la modifica degli statuti; 2. La nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione; 3. L'approvazione dei conti d'esercizio e la destinazione dell'eventuale utile di esercizio; 4. Il discarico dell'amministrazione; 5. L'approvazione del programma di attività presentato annualmente dall'amministrazione. |
| Art. 18 Convocazione | L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, con preavviso di un mese, mediante comunicazione scritta all'indirizzo di tutti i soci iscritti nel registro dei soci. La convocazione dell'assemblea può essere chiesta in ogni tempo da almeno un quinto del numero totale dei soci. |
| Art. 19 Ordine del giorno | L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero proposte. Non si possono prendere decisioni su oggetti di cui non sia stata fatta menzione nell'ordine del giorno. Ogni socio ha facoltà d'imporre l'inclusione di un oggetto nell'ordine del giorno tramite comunicazione scritta all'amministrazione entro il 30 aprile. |
| Art. 20 Diritto di voto | Nell'assemblea generale ogni socio ha diritto a un solo voto. |
| Art. 21 Rappresentanza | Per l'esecuzione del suo diritto di voto nell'assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio: nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio. |
| Art. 22 Deliberazione dell'assemblea | L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. Per lo scioglimento e la fusione della società cooperativa come pure la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti emessi. |
| Art. 23 Amministrazione | L'amministrazione della società si compone di almeno cinque membri, e si costituisce da se. Gli amministratori devono essere soci. |
| Art. 24 Durata del mandato | Gli amministratori sono eletti per due anni e sono sempre rieleggibili. |
| Art. 25 Competenze dell'amministrazione | Le competenze dell'amministrazione si estendono a tutti gli affari che non sono riservati dalla legge o dai presenti statuti ad un altro organo della cooperativa. |
| Art. 26 Diritto di rappresentanza | Agli amministratori è concesso il diritto di rappresentanza della società con firma collettiva a due. |

| | |
|--|---|
| Art. 27 Iscrizione Ufficio Registri | L'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'Ufficio Registri i nominativi delle persone autorizzate a rappresentare la società. |
| Art. 28 Presidente | Il presidente dell'amministrazione viene eletto dall'assemblea dei soci ed ha il compito di convocare l'amministrazione e di dirigere le sedute. Il presidente è obbligato a convocare entro 10 giorni al massimo l'amministrazione se così richiesto da almeno 2 membri dell'amministrazione stessa. |
| Art. 29 Assunzioni e licenziamenti | L'amministrazione è l'unica competente per l'assunzione o il licenziamento di dipendenti o collaboratori. |
| Art. 30 Ufficio di revisione | L'organo di controllo è composto da due persone nominate per due anni dall'assemblea generale. I revisori non devono essere soci. |
| Art. 31 Compiti dei revisori | I revisori devono verificare i conti di esercizio nonché la corrispondenza delle registrazioni con i documenti contabili. I revisori devono fare all'assemblea generale una relazione scritta e le proposte per l'accettazione o meno dei conti. |
| Art. 32 Esercizio annuo | L'esercizio annuo coincide con l'anno civile. |
| Art. 33 Utile | Qualora l'utile netto non fosse portato in aumento del patrimonio sociale, da esse deve essere prelevato un ventesimo per costituire il fondo di riserva. Tale fondo di riserva potrà essere adoperato unicamente per coprire le perdite o per attuare le misure opportune imposte perché l'andamento degli affari renda possibile il conseguimento del fine sociale. |
| Art. 34 Scioglimento | La cooperativa si scioglie per i motivi previsti dalla legge o per decisione unanime dei soci. |
| Art. 35 Liquidazione | La liquidazione si opera in conformità alle disposizioni di legge: è esclusa qualsiasi ripartizione del capitale sociale tra i soci. Il patrimonio rimanente deve essere destinato a scopi sociali o previdenziali. |

I presenti statuti sono stati approvati nell'assemblea costitutiva del 28 marzo 1984 e vengono sottoscritti in segno di accettazione da tutti i partecipanti di detta assemblea generale.

I presenti statuti sostituiscono e annullano le precedenti versioni.

Lugano, 15 maggio 2017